

## **Allegato B**

### **ACCORDO TRA LE REGIONI TOSCANA E LAZIO SULL'INTERSCAMBIO DEI CACCIATORI PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018.**

#### **Premesso che:**

- Il DPGR 26 luglio 2011 n. 33/r “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e successive modifiche, prevede la possibilità di ammissione agli ATC toscani di cacciatori non residenti secondo i limiti e le modalità stabilite dall'articolo 13;
- Analogamente, la normativa della Regione Lazio prevede la possibilità, tenuto conto dei rapporti di reciprocità, di ammissione nei propri ATC fino al 2% del numero degli aventi diritto, di cacciatori non residenti, nonché fino al 4% l'accesso giornaliero per la sola caccia alle specie di fauna selvatica migratoria.

Fra le Regioni Lazio e Toscana,  
**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**A)** Il presente accordo ha validità per la stagione venatoria 2017/2018.

I cacciatori provenienti da ciascuna delle due Regioni che intendono richiedere la residenza venatoria nell'altra, hanno la priorità su quelli che richiedono l'iscrizione ad ulteriori ATC, ed hanno diritto a svolgere l'attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria nell'osservanza dei Calendari Venatori; i cacciatori di una delle due Regioni che ottengono la residenza venatoria nell'altra acquisiscono il diritto ad usufruire, nel rispetto dei tetti di accesso stabiliti nelle rispettive normative, del pacchetto delle giornate per la caccia alla selvaggina migratoria.

**B)** la Regione Toscana, nei rapporti di reciprocità di cui all'art. 13 del Regolamento, consente in via prioritaria l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione Lazio, fatta salva la previsione di cui al punto a), con le seguenti modalità:

- Accoglimento in via prioritaria, nei limiti previsti dalla normativa, delle domande di iscrizione ad un ATC toscano, che non sia di residenza venatoria, prodotte da cacciatori laziali. Per tale iscrizione, come ulteriore ATC, valgono le disposizioni di seguito riportate in ordine al primo giorno utile di caccia:
- in caso di aperture coincidenti i cacciatori laziali possono accedere agli ATC della Regione Toscana a partire dalla terza domenica di settembre.

I cacciatori interessati all'iscrizione presentano nei termini domanda al Comitato di gestione dell'ATC. La comunicazione dell'avvenuta ammissione da parte dell'ATC ed il pagamento della quota di partecipazione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.

- Messa a disposizione, previa prenotazione, dei posti giornalieri disponibili per la mobilità venatoria, garantendo un minimo di 1000 posti riservato ai cacciatori laziali da usufruire negli ATC toscani a partire dal 1 ottobre 2017 fino al termine del 31 gennaio 2018 per la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento o per la caccia agli ungulati, per un massimo di 18 giornate per cacciatore.
- Si stabilisce che, in regime di accordo di reciprocità, per l'annata venatoria 2017/2018 i cacciatori Laziali che fruiranno della mobilità venatoria in Toscana pagheranno una quota pari a 35,00 euro;

**C)** La Regione Lazio, nei rapporti di seguito specificati, consente in via prioritaria l'esercizio venatorio sul proprio territorio ai cacciatori provenienti dalla Regione Toscana, fatta salva la previsione di cui al punto a), con le seguenti modalità:

- Accoglimento in via prioritaria, nei limiti previsti dalla normativa per l'iscrizione di cacciatori

toscani in un ATC del Lazio, che non sia di residenza venatoria. Per tali iscrizioni come ulteriore ATC valgono le disposizioni di seguito riportate in ordine al primo giorno utile di caccia:

- in caso di aperture coincidenti i cacciatori toscani possono accedere agli ATC della Regione Lazio a partire dalla terza domenica di settembre.

I cacciatori interessati dovranno presentare domanda nei termini fissati dalla normativa regionale. La comunicazione dell'avvenuta ammissione ed il pagamento della quota di iscrizione costituiscono titolo per l'esercizio venatorio.

- Messa a disposizione dei cacciatori toscani di n. 1000 posti giornalieri, utilizzabili per la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria da appostamento negli ATC laziali, a partire dal 1 ottobre 2017 fino al termine del 31 gennaio 2018, per un massimo di 18 giornate per cacciatore, previa prenotazione secondo il protocollo tecnico allegato, predisposto dagli uffici regionali competenti.

**D)** Le prenotazioni da parte dei cacciatori laziali che utilizzano la mobilità in Toscana avvengono utilizzando il sistema regionale toscano di prenotazione venatoria. Le prenotazioni da parte dei cacciatori toscani che utilizzano la mobilità nel Lazio avvengono utilizzando il sistema in uso presso ciascun ATC laziale, sulla base di dettagli tecnico-operativi che saranno definiti come stabilito dal presente accordo alla successiva lettera g)

Al fine di poter esperire i dovuti controlli le Regioni Toscana e Lazio, nonché gli ATC coinvolti, provvederanno a rendere disponibile l'accesso telematico ai propri archivi per il controllo diretto delle prenotazioni in tempo reale.

**E)** Per l'esercizio della caccia al cinghiale in battuta, le squadre provenienti dalle Regioni sottoscrivitrici sono accolte nella misura e con le modalità previste dai rispettivi regolamenti regionali.

**F)** Il presente accordo può essere modificato in caso di rilevanti modifiche della regolamentazione della caccia che incidano sulle condizioni di reciprocità venatoria attualmente esistenti.

**G)** Le strutture della Regione Toscana e della Regione Lazio, competenti per territorio, provvederanno al dettaglio tecnico-operativo per una corretta gestione del presente accordo e sono impegnati allo scambio delle informazioni, con particolare riguardo ai dati consuntivi relativi all'applicazione dell'accordo medesimo.

Ai fini del presente accordo valgono le disposizioni del calendario della Regione ospitante.

Le giornate di caccia effettuate a titolo di interscambio vanno computate nel numero massimo di giornate di caccia settimanali consentite. Per i cacciatori che non hanno la residenza venatoria le giornate di caccia settimanali sono quelle fissate dalla Regione di provenienza, se più restrittive.

Oltre a quanto stabilito dal presente accordo le Regioni Lazio e Toscana, nell'ambito della propria competenza, possono stringere in deroga ulteriori specifici accordi.

**REGIONE TOSCANA**

L'ASSESSORE

**REGIONE LAZIO**

L'ASSESSORE